

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: 1722 del 7 giugno 2018	NUMERO: 167 ANNO SPORTIVO: 2017/2018
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO <b>Ricorso Società Team Sport</b>	
ABSTRACT <b>Decisione del Giudice Sportivo Nazionale – ricorso Team Sport spareggio Serie A2 Femminile del 3/6/2018</b>	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia <a href="mailto:novelli@federhockey.it">novelli@federhockey.it</a> 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

## RICORSO DELLA SOCIETA' TEAMSPORT SEGUITO GARA TEAMSPORT/POLISPORTIVA VALVERDE DEL 3.6.2018

Con reclamo del 5.3.2018, preceduto da preannuncio del 3.6.2018 la società Teamsport ha impugnato la regolarità della gara Teamsport/Pol. Valverde del 3.6.2018 valevole per l'accesso alle finali di Serie A2 Femminile, terminata con il punteggio di 0-1, sul presupposto che tale ultima società avesse schierato un numero di giocatrici straniere (per la precisione due) non in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. 23 del 7.9.2017, che nello specifico recita al punto 3.1.:

### **"Atleta Proveniente da Federazione Estera:**

- Ogni singolo atleta proveniente da federazione estera, non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei Campionati Italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei Campionati di altra Federazione Estera successivamente al giorno precedente della ripresa primaverile del Campionato Italiano di competenza.
- In caso di partecipazione a finali nazionali successive a fasi eliminatorie e/o di qualificazione, l'atleta proveniente da federazione estera, per poter giocare in Italia dovrà aver giocato almeno 4 gare preliminari nella Società Italiana nel Campionato di competenza".

Sostiene la società reclamante che la società Pol. Valverde sarebbe incorsa in un palese errore, dal momento che, così come poteva rilevarsi agevolmente dalla Circolare n. 23 del 7.9.2017 avrebbe schierato nella gara oggetto di gravame, due atlete in posizione irregolare, che non hanno rispettato i requisiti previsti, avendo giocato più volte, durante la fase del campionato primaverile con società appartenente a Federazione estera, come si può verificare dal sito ufficiale della Federazione Belga.

Dalla documentazione allegata al ricorso, si può constatare, che le giocatrici Broccoli Casas Rocio Giuliana e Mejias Zanetti Candela, hanno preso parte rispettivamente alle gare della società Royal Wellington HTC in data 23.3.2018, 25.3.2018 e 29.4.2018, mentre la Mejias Zanetti Candela anche alla gara del 22.4.2018.

La ricorrente sostiene, pertanto, che non sarebbero stati rispettati dalla società Pol. Valverde i due requisiti di cui alla Circolare n. 23 in quanto, oltre ad aver preso parte a più gare dopo l'inizio della fase primaverile del campionato di competenza, la Pol. Valverde non ha giocato almeno 4 partite preliminari nella società italiana nel campionato di competenza.

La ricorrente conclude, pertanto, per l'illegittimità della partecipazione delle sopraccitate giocatrici alla gara oggetto di ricorso e per l'attribuzione del risultato di 2-0 a tavolino in proprio favore con ulteriori sanzioni come da regolamenti e norme federali.

Ha controdedotto la società Pol. Valverde con atto del 4.6.2018, eccependo che la partecipazione delle giocatrici alla gara in questione era regolare attesa la validità della posizione di tesseramento delle proprie atlete e conclude chiedendo l'omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo.

Il reclamo è da intendersi fondato e merita di essere accolto in quanto la Circolare n. 23 del 7.9.2017, non può creare disparità di trattamento per le società affiliate quando afferma che ogni singolo atleta proveniente da federazione estera non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei Campionati Italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei Campionati di altra Federazione Estera successivamente al giorno precedente della ripresa primaverile del Campionato Italiano di competenza.

La volontà del Legislatore è quella di fissare per gli atleti provenienti da Federazione Estera un limite temporale entro il quale non è possibile far partecipare gli stessi all'attività agonistica ufficiale nei Campionati Italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei Campionati di provenienza da Federazione Estera successivamente al giorno precedente della ripresa primaverile del Campionato Italiano di competenza.

Il limite temporale è da intendersi, pertanto, quando è iniziata la fase primaverile del campionato ovvero il giorno 18.3.2018, quando la società Teamsport ha ripreso il campionato primaverile.

Tale termine doveva essere necessariamente rispettato anche dalle altre società che hanno partecipato allo spareggio campionato per l'accesso alle finali di A2.

La ratio della norma è quella di estendere la sua applicazione a tutte le competizioni ufficiali che riprendono nel periodo primaverile, altrimenti si determinerebbe un vulnus nell'organizzazione dei Campionati causando degli svantaggi a quelle società che devono disputare il girone con più squadre nel periodo primaverile ed agevolando in tal modo le società che non devono affrontare altre squadre essendo l'unica squadra iscritta nel girone.

Pertanto, avendo le due atlete straniere preso parte a più gare dopo il 18.3.2018 con una società appartenente a Federazione estera, non avrebbero potuto giocare con la società Pol. Valverde.

Ne consegue che, in base a quanto sopra esposto, non è condivisibile quanto sostenuto dalla società Pol. Valverde quando afferma che le atlete hanno rispettato la norma della "esclusività della prestazione sportiva" non avendo disputato gare all'estero dopo la ripresa dell'attività primaverile, in quanto la società resistente era l'unica squadra iscritta al campionato nel proprio girone e di fatto impossibilitata a disputare quattro gare prima della disputa di una finale.

Le disposizioni contenute nella Circolare n. 23 del 7.9.2017 hanno una portata generale e non consentono interpretazioni estensive tali da determinare una deroga.

Per questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Teamsport, delibera:

di infliggere alla società Pol. Valverde la punizione della perdita della gara con il punteggio di 2-0 a tavolino, di comminare la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 e irroga l'ammenda di € 240,00 determinata dalla somma di € 120,00 per ogni singola posizione irregolare.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Roma, 7 giugno 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale  
fto Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione  
Roma, 7 giugno 2018



Il Segretario Generale  
Francesca Vici